

Il Consiglio di Stato

Signor
Fabrizio Sirica
e cofirmatari
Deputati al Gran Consiglio

Interrogazione 23 gennaio 2021 n. 12.21

"Vietato vietare l'elemosina": chiediamo l'abrogazione di una legge disumana e il cambiamento d'approccio

Signori deputati,

ci riferiamo alla vostra interrogazione del 23 gennaio 2021, con la quale vengono posti alcuni quesiti concernenti la necessità di modificare la Legge ticinese sull'ordine pubblico (LOrp) attualmente in vigore per quanto concerne il divieto di accattonaggio a seguito di una recente decisione della CEDU su un caso specifico avvenuto nel Canton Ginevra.

- **Preso atto della sentenza della CEDU, il Consiglio di Stato intende proporre una modifica della Legge sull'ordine pubblico nel senso di quanto proposto nell'interrogazione?**

Con sentenza del 19 gennaio 2021 (Affaire n. 14065/15; Caso Lacatus c. Svizzera), la Corte europea dei diritti dell'uomo (CEDU) ha giudicato la vicenda riguardante una signora analfabeta appartenente alla comunità rom. Quest'ultima, nel gennaio 2014 era stata condannata dal tribunale di Polizia del Cantone di Ginevra a una multa di 500 franchi per aver chiesto l'elemosina su suolo pubblico. La donna, non avendo alcun impiego e non percependo l'assistenza sociale, era stata successivamente posta in carcere preventivo per cinque giorni per non aver pagato la sanzione. La CEDU ha ritenuto che la sanzione inflitta alla richiedente non fosse giustificata da solidi motivi di interesse pubblico e che vi sia stata una violazione dell'art. 8 iscritto nella Convenzione europea dei diritti dell'uomo, il quale tutela il diritto di ogni persona al rispetto della sua vita privata e familiare e ammette l'ingerenza della pubblica autorità in tale diritto unicamente se essa sia prevista da una legge e se costituisca una misura necessaria per la sicurezza nazionale, l'ordine pubblico, il benessere economico del paese, la prevenzione dei reati, la protezione della salute o della morale, o la protezione dei diritti e delle libertà altrui.

Quanto stabilito dalla CEDU non vuole depenalizzare a priori la pratica dell'accattonaggio in quanto tale, ma pone l'accento sulla proporzionalità della sanzione inflitta suggerendo di conseguenza agli Stati membri un'analisi approfondita della situazione concreta caso per caso. Inoltre, la Corte ritiene valido quanto espresso dal Tribunale federale nella sua sentenza del 9 maggio 2008 (ATF 134 I 214) in merito agli

scopi perseguiti dal divieto di accattonaggio, segnatamente la protezione dell'ordine, della sicurezza e della tranquillità pubblici, come pure un valido strumento preventivo per quanto concerne la lotta alla criminalità organizzata, in particolare nei casi che coinvolgono minori.

Il Cantone Ticino punisce la pratica dell'accattonaggio all'interno del regolamento sull'ordine pubblico e sulla dissimulazione del volto negli spazi pubblici del 6 aprile 2016 (ROrP; RL 550.250) prevedendo, all'art. 2 cpv. 1 lett. a), una multa dai 100 ai 300 franchi.

Sulla base di tali considerazioni la norma cantonale non risulta essere incompatibile con quanto stabilito dalla CEDU, purché si ponga l'attenzione alla proporzionalità delle sanzioni inflitte. Riteniamo pertanto adeguato e non contrario alla recente sentenza della CEDU mantenere l'attuale prassi ponendo l'attenzione sulla proporzionalità della sanzione e tendendo a infliggere l'importo minimo previsto dalla nostra legislazione.


Il tempo impiegato per l'elaborazione della presente risposta ammonta a complessivamente a 4 ore.

Vogliate gradire, signori deputati, i sensi della nostra stima.

PER IL CONSIGLIO DI STATO

Il Presidente:

Norman Gobbi



Il Cancelliere:

Arnoldo Coduri



Copia:

- Dipartimento delle istituzioni (di-dir@ti.ch)
- Segreteria generale del Dipartimento delle istituzioni (di-sg.ap@ti.ch)
- Polizia cantonale (polizia-segr@polca.ti.ch)